

PRINCIPALI AVVERTENZE PER I CREDITORI CHE RICHIEDONO L'INSINUAZIONE ALLO STATO PASSIVO DEL LORO CREDITO OVVERO RICHIEDONO LA RESTITUZIONE O RIVENDICANO BENI

N.B. Poiché sussiste la consecuzione di procedure con il precedente concordato preventivo richiesto con domanda presentata dalla società il 31.08.2012, gli effetti della sentenza di fallimento retroagiscono a tale data. Conseguentemente i riferimenti alla data del fallimento contenuti nelle seguenti avvertenze dovranno intendersi (salvo casi particolari: es. decreti ingiuntivi) riportati alla suddetta data del 31.08.2012.

Al fine di agevolare la predisposizione della domanda, si evidenziano i documenti di cui si consiglia la produzione:

Interessi:

- calcolo degli eventuali interessi richiesti, con indicazione del tasso applicato, del *dies a quo* e del *dies ad quem* (il 31/08/2012). Si precisa che ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.Lgs. n. 231/2002, gli interessi moratori commerciali non si applicano in ambito concorsuale;
- calcolo degli interessi maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nell'anno precedente, per i crediti muniti di privilegio (art. 2749 co. 1 c.c.) e degli interessi maturati nell'anno in corso alla data del fallimento e nelle due annualità precedenti, per i crediti muniti di prelazione ipotecaria (art. 2855 co. 2 c.c.).

Decreti ingiuntivi:

- ai fini dell'opponibilità alla massa, è necessario che il Decreto Ingiuntivo sia munito di formula di definitività, ai sensi dell'art. 647 c.p.c., in data anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Spese (anche legali) sostenute:

- documentazione attestante il pagamento (fattura quietanzata, ricevuta ecc.).

Titoli di credito:

- gli originali vanno depositati in cancelleria. Ai fini della opponibilità alla massa occorre che il protesto del titolo sia stato levato prima della dichiarazione di fallimento o che comunque il titolo abbia data certa anteriore.

Crediti commerciali (derivanti da attività di impresa e/o lavoro autonomo):

- estratto del libro giornale (o dei libri IVA per le imprese ed i lavoratori autonomi in regime di contabilità semplificata) relativo all'intero periodo in cui si è svolto il rapporto;
- contratto e fatture accompagnatorie o eventuali documenti di trasporto;
- per ottenere il privilegio ex art. 2758 co. 2 c.c. per IVA di rivalsa occorre descrivere in ricorso i beni oggetto della fornitura o della prestazione.

Crediti retributivi:

- L'importo dovuto va richiesto al lordo delle ritenute fiscali ed al netto delle ritenute previdenziali;
- contratto di lavoro e cedolini delle retribuzioni rimaste impagate, con indicazione della retribuzione complessivamente richiesta al lordo delle ritenute fiscali e al netto delle ritenute previdenziali;
- indicazione separata di eventuali acconti percepiti nonché indennità per lavoro straordinario, ferie non godute, mancato preavviso ex art. 2118 c.c., malattia, r.o.l.;
- calcolo del TFR (con separata indicazione delle quote del t.f.r. maturate fino al 31.12.2000, nonché l'ammontare degli abbattimenti di cui all'art. 19 DPR 917/1986 nel testo vigente in data anteriore all'1.01.2001, l'ammontare lordo della rivalutazione monetaria dall'1.01.2001 e della relativa imposta sostitutiva, l'ammontare di eventuali anticipazioni erogate dal datore di lavoro e l'ammontare delle trattenute fiscali effettuate in sede di liquidazione di detti anticipi) con la segnalazione di eventuali forme di previdenza complementare;
- quantificazione del credito per rivalutazione monetaria dalla data di maturazione del medesimo fino alla data di esecutività dello stato passivo e del credito per interessi legali sulla somma annualmente rivalutata, dalla medesima data fino alla data del fallimento.

Prestazione di opera intellettuale:

- contratto o lettera di incarico;

- dettagliata relazione dell'attività in concreto svolta, con produzione documentale che comprovi le attività poste in essere;
- nota spese e competenze, elaborata con riferimento alle Tariffe Professionali per le prestazioni concluse entro il 23 agosto 2012 ed ai sensi del DM n. 140/2012 per quelle concluse successivamente, anche se iniziate in precedenza;
- indicazione separata dei diritti maturati nell'ultimo biennio della prestazione professionale;
- indicazione separata di IVA e CAP ove sia stata emessa fattura.

Istituti di credito:

- contratto di conto corrente comprensivo dei fogli informativi sottoscritti e contenente le condizioni economiche applicate al rapporto;
- atti di affidamento delle aperture di credito;
- estratti conto corrente dell'anno anteriore alla data di fallimento comprensivi dello scalare e degli elementi per il conteggio delle competenze.

Crediti ipotecari:

- nota di iscrizione ipotecaria;
- contratto o atto che ha originato l'iscrizione ipotecaria;
- atto di erogazione della somma e contabile di accredito;
- piano di ammortamento da cui risultino le rate rimaste insolte distinte per quota capitale e per quota interessi, così da evidenziare chiaramente il residuo capitale e le relative quote di interessi anche per la determinazione della temporalità del privilegio ex art. 2855 c.c. (annata contrattuale, non solare);
- indicazione analitica dei tassi di interesse applicati nel tempo;
- atto di eventuale risoluzione e messa in mora.

Crediti pignorati:

- contratto o atto di pegno;
- prova della validità del titolo in rapporto al bene o al diritto su cui grava il pegno.

Società di leasing:

- contratto di leasing;
- fatture di acquisto dei beni concessi in leasing;
- estratto conto delle operazioni intervenute sino al momento della risoluzione del contratto ovvero della dichiarazione di fallimento;
- documenti attestanti l'eventuale risoluzione con data certa anteriore alla dichiarazione di fallimento;
- documentazione attestante l'eventuale ricavato derivante dalla riallocazione del bene sul mercato.

Agenti:

- certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di agente;
- contratto di agenzia;
- fatture emesse dalla società fallita (che hanno originato i crediti provvigionali) ovvero estratto conto analitico delle vendite;
- estratto conto delle singole voci creditorie.

Coltivatori diretti:

- qualifica di coltivatore diretto rilasciata dalla C.C.I.A.A.;
- contratto che ha originato il rapporto;
- "Modello UNICO" relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

Artigiani:

- certificato rilasciato dalla C.C.I.A.A. di iscrizione all'albo delle imprese artigiane;
- "Modello Unico" (quadro relativo al volume di affari IVA) per gli anni in cui sono sorte le ragioni del credito;
- Libro matricola e dichiarazione attestante il numero dei dipendenti nel periodo di riferimento al credito;
- Libro cespiti e dichiarazione attestante l'uso di beni strumentali nell'esercizio dell'attività imprenditoriale, nonché la qualità dei beni prodotti e dei servizi resi usualmente all'impresa.

Enti o cooperative di produzione:

- certificato prefettizio e della C.C.I.A.A. attestante la qualifica di cooperativa di produzione e di lavoro;
- atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell'insorgere del credito, con l'elenco dei soci dipendenti della cooperativa;
- bilancio, completo di nota integrativa e relazione amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;

- libro matricola (per la verifica della natura del rapporto di lavoro dei soci);
- “Modello Unico” relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

Cooperative agricole:

- Certificato della C.C.I.A.A. da cui risulti la qualifica di cooperativa agricola;
- atto costitutivo e statuto sociale in vigore al momento dell’insorgere del credito, con l’elenco dei soci aventi tutti la qualifica di imprenditore agricolo;
- bilancio, con nota integrativa e relazione degli amministratori, relativo al periodo in cui è insorto il credito;
- “Modello Unico” relativo agli anni in cui sono sorte le ragioni del credito.

Società di fornitura di lavoro temporaneo:

- contratto di fornitura di lavoro temporaneo;
- fatture inerenti alle prestazioni svolte;
- cedolini paga dei lavoratori.

Domande di rivendica:

- copia del titolo attestante la proprietà del bene in possesso dell’impresa fallita, avente data certa anteriore al fallimento, corredato se necessario dalla continuità delle precedenti trascrizioni sino al ventennio.

Domanda di restituzione:

- documentazione attestante la consegna del bene e il titolo di proprietà del bene in possesso dell’impresa fallita.